



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

All. 1

AVVISO FONDO DI SOLIDARIETÀ 2025 – II TRANCHE

Art. 1 – Oggetto e finalità

1. Il fondo è destinato a sostenere le studentesse e gli studenti dell'Università di Siena che si trovano in situazioni personali o familiari di disagio, anche temporaneamente; il fondo rappresenta altresì un aiuto straordinario per affrontare circostanze imprevedibili che comportano un cambiamento improvviso delle condizioni personali o familiari.
2. Il beneficio concesso con il fondo di solidarietà è **un'esenzione** parziale o totale dal pagamento delle tasse – comprese eventuali indennità di mora - ad esclusione della tassa regionale del Diritto allo Studio Universitario e del bollo virtuale previsti dalla normativa vigente. **Non è in alcun modo possibile rimborsare tasse e/o more già pagate.**
3. L'esenzione totale o parziale si riferisce al pagamento delle tasse dell'a.a. di ultima iscrizione, a partire dal 2024-2025 fino all'a.a. 2019-2020 compreso.

Art. 2 – Destinatari

1. Possono fare richiesta di accesso al fondo le studentesse e gli studenti dell'Università di Siena iscritte/i ai corsi laurea triennale, laurea magistrale e laurea magistrale a ciclo unico.
2. Le studentesse e gli studenti che abbiano presentato domanda per il Fondo di solidarietà 2025 – I tranche e che siano risultati escluse/i, possono presentare domanda per la II tranche ma l'eventuale esonero sarà concesso solo in caso di risorse residue dall'attribuzione degli esoneri relativi alle nuove candidature e previa valutazione della Commissione di cui all'art. 4; in particolare sarà valutata la nuova documentazione attestante, anche, le ulteriori motivazioni di disagio sopraggiunte.
3. L'importo delle tasse per il quale si può richiedere l'esonero è **quello dovuto dalla studentessa o dallo studente e che risulta addebitato sulla propria area riservata della Segreteria on line alla data di scadenza del bando.** La/Il candidata/o è quindi personalmente tenuta/o a verificare tale importo esclusivamente in riferimento a quanto non ancora pagato.
4. Eventuali importi pagati dalla data di scadenza del bando fino alla pubblicazione degli esiti non saranno in alcun modo rimborsabili.
5. A titolo esemplificativo, ma non esaustivo, si elencano le situazioni per le quali è possibile presentare domanda di accesso al fondo di solidarietà:
 - a. malattia studentessa/e, genitore o altra/o componente del nucleo familiare;
 - b. incidente o intervento chirurgico di rilievo subito dallo studentessa/e, genitore o altra/o componente del nucleo familiare;
 - c. decesso di una/un componente del nucleo familiare o sorelle/fratelli non conviventi;
 - d. licenziamento/disoccupazione/cassa integrazione di un genitore o di altra/o componente del nucleo familiare;
 - e. situazione economica familiare difficoltosa (es: divorzio, separazione, ecc)
 - f. perdita dell'immobile di residenza a seguito di procedimento giudiziario di recupero coatto di crediti;
 - g. zona di residenza colpita da eventi sismici e/o da calamità naturali, purché l'immobile di



UNIVERSITÀ DI SIENA 1240

- residenza sia stato dichiarato inagibile;
- h. disabilità inferiore al 66% come stabilito dall'art. 22 comma 3 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2024/2025.

Art. 3 – Modalità per la presentazione della domanda e termini di scadenza

1. La domanda si effettua a partire **dalle ore 12.00 di lunedì 30 giugno 2025 fino alle ore 12:00 di mercoledì 9 luglio 2025**, esclusivamente accedendo all'area riservata della piattaforma Segreteria online (<https://segreteriaonline.unisi.it>) – Incentivi, premi, borse e sottoscrizioni; non vengono accettate domande inviate con altre modalità.
2. Alla candidatura è necessario allegare i seguenti file:
 - a) **Modulo di domanda (all. A) debitamente compilato e firmato (file scansionato o immagine da foto)**
 - b) **Lettera (all. B) indirizzata alla Commissione e documentazione che comprova le gravi ragioni personali, familiari o finanziarie sopravvenute (il file della lettera e della documentazione deve essere unico). La lettera dovrà illustrare in modo conciso ma esaustivo le motivazioni di richiesta dell'esonero.**
3. A conferma dell'avvenuto invio della candidatura, è **necessario e obbligatorio effettuare la “stampa ricevuta definitiva” (valida per la candidatura al bando) SENZA LA STAMPA DEFINITIVA SI È ESCLUSE/I DAL BANDO**; la ricevuta non deve essere né consegnata né spedita all'Ufficio borse e incentivi allo studio.
4. Qualora la stampa definitiva non fosse completa (per motivazioni tecniche dovute al sistema informatico), farà comunque **fedede la data dell'email che la/il candidata/o riceverà automaticamente** una volta conclusa la procedura di invio della candidatura.

Art. 4 – Commissione e valutazione delle domande

1. Le domande sono valutate da apposita Commissione nominata dal Rettore con apposito provvedimento e presieduta dalla Delegata del rettore ai servizi agli studenti.
2. Il fondo ha carattere di straordinarietà e di non ricorrenza: la Commissione può quindi valutare di non concedere il fondo nel caso in cui la studentessa/lo studente lo abbia già ottenuto precedentemente.
3. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui la/lo studentessa/e sia destinataria/o nello stesso anno accademico di altri benefici da parte dell'Ateneo, di altri enti pubblici o privati.
4. La Commissione può valutare di non concedere il fondo nel caso in cui la/lo studentessa/e sia già in possesso di titolo universitario di pari livello.
5. La Commissione tiene conto del profitto negli esami sostenuti, del merito, nonché dell'effettivo bisogno della/o studentessa/e in relazione alla possibilità di concludere gli studi.
6. La Commissione tiene conto di disabilità/invalidità/figli di beneficiari di pensioni di inabilità riconosciute nel corso dell'a.a. come previsto dall'art. 22 comma 3 del Regolamento per la determinazione e le modalità di pagamento delle tasse e dei contributi dovuti per l'iscrizione ai corsi dell'Università degli Studi di Siena – a.a. 2024/2025.
7. La Commissione può richiedere l'acquisizione di ogni elemento utile ai fini della valutazione.
8. La Commissione valuterà le candidature delle studentesse e degli studenti esclusi dall'attribuzione dell'esonero previsto dal Fondo di solidarietà I tranche in base a quanto definito all'art. 2 comma 2.



**UNIVERSITÀ
DI SIENA**
1240

Art. 5 – Trattamento e tutela dei dati personali

1. Il trattamento dei dati personali è effettuato dall'Università di Siena esclusivamente per fini istituzionali e, nello specifico, per le finalità di presentazione della candidatura per il presente bando nel massimo rispetto dei principi sanciti dall'art 5 del Regolamento UE 2016/679 in materia di protezione dei dati personali e, in generale, di quanto definito dal Regolamento UE e dal d.lgs. n. 196/2013 Codice privacy.
2. Il Titolare del trattamento dati è l'Università di Siena, rappresentata legalmente dal Rettore pro tempore dell'Università di Siena (e-mail: rettore@unisi.it; PEC: rettore@pec.unisipec.it). In base al Regolamento dell'Università di Siena sul trattamento dei dati personali (D.R. rep. 56/2022 prot. 14879 del 13/01/2022), la Designata al trattamento è la Responsabile della Divisione orientamento, sostegno allo studio e career service (e-mail: fondo.solidarieta@unisi.it);
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio per l'instaurazione del rapporto necessario per l'attribuzione del beneficio, per cui l'eventuale rifiuto comporta l'impossibilità di partecipare alla selezione;
4. In qualità di "Interessato al trattamento" potrà esercitare nei confronti dell'Università di Siena tutti i diritti previsti dall'articolo 15 e ss. del Regolamento europeo rivolgendosi alla Designata al trattamento o al Titolare del trattamento. Ha altresì diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo ai sensi dell'articolo 77 del Regolamento UE. In Italia la funzione di autorità di controllo è esercitata dal Garante per la protezione dei dati personali www.garanteprivacy.it;
5. L'informativa di dettaglio sul trattamento dei dati può essere acquisita alla pagina: www.unisi.it/ateneo/adempimenti/privacy.
6. al fondo di solidarietà 2024.

Art. 6 – Disposizioni finali

1. La responsabile del procedimento è individuata nella responsabile dell'Ufficio borse e incentivi allo studio (anna.majuri@unisi.it).
2. Il bando è consultabile nell'albo on-line di Ateneo e all'indirizzo: <https://www.unisi.it/borse>.
3. Per ogni informazione è possibile contattare l'Ufficio borse, incentivi allo studio e tutorato all'indirizzo: fondo.solidarieta@unisi.it

ALLEGATI

- 1) Modulo di domanda (Allegato A)
- 2) Lettera alla Commissione (Allegato B)